Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sede di Palermo

Atto di costituzione per trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana

(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

Per: CELESTE CAR ELECTRONIC TUNING S.R.L. con sede legale in Rosolini, via. S. Alessandra numero 151 , CF/P.IVA 01598860896 in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Alessandro Celeste nato a Modica (Ragusa) il 27 maggio 1977 rappresentata e difesa dall'**Avvocato Sebastiano Astuto** (Codice Fiscale STTSST78C06C351X, PEC sebastiano.astuto@pec.ordineavvocaticatania.it, Fax 095447397) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Gravante (PEC alessandro.gravante@pec.it; Codice Fiscale GRVLSN75L22G273G**)** in Palermo, Via Della Libertà, 37/I come da mandato in calce al presente atto

Ricorrente

Contro: Assessorato Regionale delle Attività produttive in persona dell'Assessore pro-tempore; **Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento Regionale delle Attività produttive** in persona del dirigente pro-tempore;

Amministrazioni resistenti

E nei confronti di MANUTENZIONI MONTAGGI E PROGRAMMAZIONI S.R.L. (M.M.P. srl) in persona del legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale 01437040890 – PEC mmpsrl@sicurezzapostale.it); **Villa Salvador s.r.l. – Comunica Terapeutica Assistita** in persona del legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale 00879370872 **-** PEC: villasalvadorctasrl@legalmail.it; **Atlantic Blue Ocean 2001 s.r.l.** (in breve A.B.O. 2011 srl) in persona del legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale 00779890144 - PEC: saintjane@pec.it)

Società controinteressate

Per l'annullamento previa sospensione degli effetti di:

1.- del DDG dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento Attività Produttive del 16 novembre 2018 numero 2070/S pubblicato nella GURS del 7 dicembre 2018 numero 52 con il quale viene "*...approvato un elenco definitivo parziale di istanze ammissibili, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2 a che fa parte integrante del presente decreto fino al numero 305 dell'elenco*…" nella parte in cui la ditta CELESTE CAR ELETRONIC TUNING S.R.L. viene esclusa dalla procedura relativa all'avviso 3.1.1_02a e l'istanza di finanziamento viene ritenuta non ammissibile;

2.- del DDG dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento Attività Produttive del 17 ottobre 2018 numero 1789/8s pubblicato nella GURS del 2 novembre 2018 numero 47 con il quale viene "…*approvato un elenco definitivo parziale di istanze ammissibili, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2 a che fa parte integrante del presente decreto dal numero 181 al numero 305 dell'elenco...*", nella parte in cui la ditta CELESTE CAR ELETRONIC TUNING S.R.L. viene esclusa dalla procedura relativa all'avviso 3.1.1_02a e l'istanza di finanziamento viene ritenuta non ammissibile;

3.- di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto o conseguenziale, ivi compresi: a) DDG dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento Attività Produttive del 12 novembre 2018 numero 1986/8S nella parte di interesse; b) degli atti o i provvedimenti, non meglio conosciuti e mai comunicati alla ditta ricorrente, con i quali le argomentazioni contenute dalla memoria ex articolo 10 bis inviata via pec dalla ditta Celeste il 24 settembre 2018 vengono ritenute infondate.=

*** * ***

In fatto

1.- La ditta Celeste con ricorso straordinario notificato il 18 febbraio 2019 all'Assessorato Regionale delle Attività produttive, al Dipartimento Regionale delle Attività produttive e alla Villa Salvador, Comunità Terapeutica Assistita e il 25 febbraio 2019 alla ditta

Manutenzioni Montaggi e Programmazioni srl (M.M.P. srl) e alla Atlantic Blue Ocean s.r.l. 2001 srl ha chiesto l'annullamento previa sospensione degli effetti dei provvedimenti sopra enunciati con i quali l'Assessorato Regionale delle Attività produttive ha escluso la ditta Celeste dalla procedura relativa all'avviso 3.1.1_02 e approvato la "graduatoria" delle istanze ritenute ammissibili.=

2.- Il ricorso straordinario si trascrive integralmente di seguito, al fine della completa trasposizione:

"…***In fatto***

La ditta Celeste si è specializzata da tempo nella realizzazione di apparecchiature elettroniche da applicare alle autovetture.=

Sin dal 2007 la ditta Celeste ha creato dei dispositivi elettronici innovativi riuscendo a creare una rete di clienti in tutto il territorio nazionale che si forniscono, per l'appunto, dalla ricorrente (la quale fornisce anche l'assistenza tecnica necessaria nel caso di problemi di installazione o di funzionamento).=

In particolare i prodotti realizzati nell'officina sita in Rosolini sono i seguenti:

1.- il ***Pedal Sprint*** *è la centralina aggiuntiva che aumenta la risposta ed elimina i ritardi del pedale acceleratore, migliorando così il controllo dell'auto. Si installa al pedale acceleratore di tutti i moderni autoveicoli con tecnologia "drive by wire"; 2.-* ***l'Infinity*** *che permette di agire sulla centralina dell'auto ottimizzando le funzionalità specifiche dei sensori e componenti del motore; 3.-* ***l'IBlock*** *è un dispositivo elettronico digitale studiato per proteggere le autovetture da rapine e furti. Il sistema di antifurto elettronico si basa su una corrispondenza di segnali tra l'IBLOCK e il transponder che il conducente tiene con sé. In caso di rapina o furto dell'auto, IBLOCK disabilita l'acceleratore della vettura entro un minuto.=*

Il progetto di investimento ha ad oggetto la realizzazione di un capannone che diventerà la nuova sede operativa dell'impresa, con l'acquisizione di attrezzature finalizzate al completamento dello sviluppo competitivo della Celeste Car Elettronic Tuning SRL.=

Il capannone andrebbe interamente localizzato a Rosolini (SR) nel contesto della zona P.I.P e la sua realizzazione intende soddisfare i bisogni espressi da privati e aziende, clienti attuali e potenziali che manifestano esigenze specifiche e sempre più complesse in un mercato in continua evoluzione.=

L'investimento previsto per la realizzazione del capannone e per l'acquisto delle attrezzature è pari a 1.189.313,88 euro (delle quali 654.122,63 euro verranno apportate con mezzi proprio come emerge dall'attestazione di capacità finanziaria rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino e 535.191,25 euro oggetto di finanziamento).=

Per tale motivo la ditta Celeste ha presentato domanda per ottenere il finanziamento in relazione all'Azione 3.1.1_02 a del PO FESR 2014/2020 avente ad oggetto quello di "...Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione", corredandola di tutti i documenti richiesti dal bando (approvato con DDG 1395/8 del 21 giugno 2017).=

E' tuttavia accaduto che il Dipartimento Attività Produttive con nota del 6 agosto 2018, trasmessa via PEC in pari data, ha comunicato alla ditta Celeste una richiesta di integrazione documentale il cui contenuto di seguito si riporta "...con riferimento alla richiesta di finanziamento presentata sul portale agevolazioni....si rappresenta che i bilanci di esercizio relativi agli anni 2014 e 2015 risultano privi dei verbali di approvazione degli stessi da parte dell'assemblea dei soci.

Inoltre non risulta trasmesso il bilancio relativo all'esercizio 2016, in violazione ai paragrafi 2.2.1. e 4.4.1., dal quale ricavare l'indice di bilancio che deve essere pari almeno a 0,2. Al riguardo si precisa, comunque, che l'attestazione bancaria non è documento ammissibile in presenza di bilanci di esercizio approvati. Infine, si rileva che non risultano trasmessi anche l'allegato C) – il consenso al trattamento dei dati personali e gli allegati D.

In ultimo si precisa che la perizia giurata non risulta congrua atteso che la stessa è riferita all'avviso 3.5.1_01 ed è assolutamente generica, non indicando le spese per le quali viene asseverata la congruità.

Per quanto rappresentato si chiede la trasmissione della predetta documentazione (allegati C-D-Bilancio 2016- verbale di approvazione dei bilanci 2014 e 2015 e nuova perizia giurata…entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti dall'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50…".=

Il signor Alessandro Celeste, legale rappresentante della ditta, al momento della trasmissione della PEC non si trovava in sede, avendo iniziato da poco le sue ferie ma – ciò nonostante – ha dato l'incarico ai propri dipendenti e ai professionisti di predisporre la documentazione richiesta dall'Assessorato.=

E' tuttavia accaduto che il signor Celeste, il 14 agosto 2018 quando si apprestava a ritornare al lavoro per controllare, firmare digitalmente e trasmettere la documentazione richiesta dall'Assessorato ha subito un sinistro stradale (a tal proposito si allega il verbale di pronto soccorso del 14 agosto 2018 col quale vengono assegnati al signor Celeste 10 giorni di prognosi).=

Successivamente al sinistro il signor Celeste è faticosamente ritornato in Sicilia, riuscendo a trasmettere la documentazione richiesta dall'Assessorato solo il 21 agosto 2018 (a distanza di soli cinque giorni dal termine assegnato dall'Amministrazione).=

L'Assessorato tuttavia, con nota ex articolo 10 bis inviata via PEC il 13 settembre 2018 ha osservato quanto segue "…la risposta alla nota prot. 43905 del 06/08/2018 con la quale era stata chiesta un'integrazione documentale è pervenuta oltre i termini concessi per l'integrazione documentale che, si ribadisce, era stata chiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche. Pertanto la PEC di riscontro, pervenuta il 21/08/2018 e acquisita al protocollo di questa amministrazione con n. 46380 del 27/08/2018 non può essere presa in considerazione…".=

La ditta Celeste – con memoria ex articolo 10 bis della Legge 241/1990 inviata via PEC il 24 settembre 2018 - ha comunicato quanto segue "…il titolare dell'impresa il 14/08/2018 subiva un incidente stradale (come dimostrato dalle cartelle mediche e di ricovero allegate

alla presente), subendo un trauma distorsivo della caviglia sinistra con una prognosi di sette giorni.

Nonostante le obiettive difficoltà sopra riportate la ditta Celeste ottemperava alla richiesta di integrazione il 21 agosto 2018 (a 15 giorni dalla ricezione della nota del 6 agosto 2018).=

Ciò premesso in punto di fatto, si rileva gradatamente che: l'eventuale decadenza in cui è incorsa la ditta Celeste è avvenuta per causa ad essa non imputabile (il sinistro occorso al signor Celeste legale rappresentante della stessa).=

Va invero rilevato che la richiesta di regolarizzazione/integrazione è stata comunicata via PEC il 6 agosto, mentre il sinistro si è verificato il 14 agosto 2018 (quando il termine di 10 giorni imposto dall'Amministrazione non era ancora scaduto).=

Tale sinistro ha determinato la necessità di riposo assoluto per sette giorni (con la conseguente impossibilità per il signor Celeste di potere provvedere con la dovuta tempestività alle richieste dell'amministrazione).=

Trattasi in buona sostanza di un'ipotesi di forza maggiore che giustifica la rimessione in termini della ditta Celeste e l'ammissibilità tanto della regolarizzazione documentale effettuata il 21 agosto 2018 quanto della domanda stessa di agevolazione (e ciò anche in applicazione anche del principio del favor partecipationis)…".=

La memoria sopra menzionata non è mai stata riscontrata dall'Assessorato, né quest'ultimo ha mai notificato alla ditta Celeste un provvedimento di esclusione dalla procedura.=

E' invece accaduto che la ditta Celeste ha casualmente appreso dei Decreti in questa sede impugnati (a seguito della pubblicazione avvenuta nelle GURS de 2 novembre 2018 numero 47 e del 7 dicembre 2018 numero 52).=

Con tali Decreti l'Assessorato ha approvato "…un elenco definitivo parziale di istanze ammissibili, di cui all'avviso pubblico, in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2 e che fa parte integrante del presente decreto…" fino al numero 305 dell'elenco.=

Nell'allegato al Decreto 1789/8s in particolare la ditta Celeste viene riportata al numero 252 della graduatoria con la dicitura "non ammessa" e la seguente laconica motivazione "...ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale (soccorso istruttorio) dell'amministrazione fuori termine...".=

Ciò premesso in punto di fatto, si rileva

In diritto

I.- Violazione e Falsa Applicazione dell'articolo 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Violazione dell'articolo 6 della Legge 241/1990 – Violazione dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990 - Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione del principio del favor partecipationis – Violazione del principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione - Violazione dell'articolo 1.3 dell'Avviso di selezione approvato con decreto numero 1395 del 21 giugno 2017 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto di motivazione.=

A.- *L'Assessorato ha escluso la ditta Celeste per la violazione del termine previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo numero 50/2016.=*

In particolare la richiesta di regolarizzazione documentale è stata formulata il 6 agosto 2018; il termine per la presentazione dei documenti scadeva il 16 agosto (mentre i documenti sono stati effettivamente inviati via PEC il 21 agosto).=

Va tuttavia rilevato che il ritardo nell'invio dei documenti è legato ad un sinistro avvenuto il 14 agosto 2018 (che ha costretto il legale rappresentante della ditta da un lato a ritardare il suo ritorno in Sicilia, dall'altro a non rispettare il termine assegnatogli).=

Trattasi di una causa di forza maggiore - già rappresentata all'Assessorato con la memoria ex articolo 10 bis – che giustifica la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 50/2016.=

L'Assessorato tuttavia, non ha valutato in alcun modo tale richiesta escludendo col provvedimento impugnato la ditta ricorrente.=

Su analoga vicenda, relativa al tardivo adempimento del richiesta di regolarizzazione ex articolo 83, è stato recentemente deciso quanto segue "…Il Collegio ritiene, invece, fondata la doglianza della ricorrente sul mancato riconoscimento di impedimento derivante da causa di forza maggiore alla trasmissione della documentazione richiesta.

Risponde ad una regola di carattere generale, derivante dai principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, il potere dell'amministrazione di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara che, senza sua colpa, per causa di forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di esclusione (così con riferimento al termine per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che esso ha natura perentoria "tranne il caso di oggettivo impedimento alla produzione della documentazione non in disponibilità", cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2017, n. 1589; IV, 16 febbraio 2012, n. 810; V, 13 dicembre 2010, n. 8739).

La causa di forza maggiore consiste, poi, in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile (cfr. Cass.,. III, 1 febbraio 2018, n. 2480; 31 ottobre 2017, n. 25837).

Tale può essere l'attacco di un virus informatico che comprometta l'accesso alla posta elettronica certificata, richiedendo per la sua soluzione l'intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripristinare il sistema…" (Consiglio di Stato, sezione quinta, 18 ottobre 2018 numero 5958).=

Il provvedimento impugnato dunque, è illegittimo per la violazione dei principi e delle norme sopra richiamate in quanto ha escluso la ditta Celeste nonostante l'esistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito il rispetto del termine previsto dall'articolo 83.=

B.- A ciò si aggiunga un ulteriore rilievo.=

La ditta Celeste con memoria ex articolo 10 bis, inviata via PEC il 24 settembre 2018, ha chiaramente esposto all'Assessorato quanto segue: "…Va invero rilevato che la richiesta di regolarizzazione/integrazione è stata comunicata via PEC il 6 agosto, mentre il sinistro si è

verificato il 14 agosto 2018 (quando il termine di 10 giorni imposto dall'Amministrazione non era ancora scaduto).=

Tale sinistro ha determinato la necessità di riposo assoluto per sette giorni (con la conseguente impossibilità per il signor Celeste di potere provvedere con la dovuta tempestività alle richieste dell'amministrazione).=

Trattasi in buona sostanza di un'ipotesi di forza maggiore che giustifica la rimessione in termini della ditta Celeste e l'ammissibilità tanto della regolarizzazione documentale effettuata il 21 agosto 2018 quanto della domanda stessa di agevolazione (e ciò anche in applicazione anche del principio del favor partecipationis).=

La richiesta di "rimessione in termini" contenuta nella memoria , basata peraltro su una causa di forza maggiore adeguatamente provata, non è stata in alcun modo riscontrata dall'Assessorato che, nel provvedimento di esclusione, si è limitato a ribadire laconicamente il mancato rispetto del termine.=

Sul punto è stato deciso che "...la corretta applicazione dell' art.10-bis della legge n. 241 del 1990 esige non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione..." (ex multis Consiglio di Stato, sezione sesta, 27/09/2018 , n. 5557).=

Il provvedimento dunque, è anche illegittimo per difetto di motivazione e violazione dell'articolo 10 bis.=

II.- Sotto altro profilo e in via subordinata al punto I - Violazione e Falsa Applicazione dell'articolo 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Violazione dell'articolo 6 della Legge 241/1990 - Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione del principio del favor partecipationis – Violazione dell'articolo 1.3 dell'Avviso di selezione approvato con

decreto numero 1395 del 21 giugno 2017 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto di motivazione.=

L'articolo 83 prevede quanto segue "...Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara... ".=

L'applicazione del termine perentorio alle procedure disciplinate dall'avviso di selezione di cui al presente ricorso tuttavia, deve essere attentamente scrutinato sulla base di quanto sopra esposto.=

L'articolo 1.3 dell'avviso di selezione approvato con decreto numero 1395 del 21 giugno 2017, infatti, non indica il decreto legislativo 50/2016 tra la normativa applicabile alla procedura (mentre al contrario viene richiamata espressamente sia la Legge 241/1990 che la Legge Regionale 5/11).=

Sembra in buona sostanza che la stazione appaltante abbia erroneamente applicato alla fattispecie l'articolo 83 del decreto legislativo 50/2016 (con il termine perentorio ivi contenuto) quando invece il soccorso istruttorio – nel caso di specie –è regolato dall'articolo 6 della Legge 241/1990 (che non contiene alcun termine perentorio per la regolarizzazione\integrazione documentale).=

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui la ditta Celeste viene esclusa dalla procedura per l'applicazione di un termine, la cui natura perentoria è da contestare alla luce delle superiori considerazioni.=

III.- Istanza cautelare

Il fumus boni juris si evince dalle argomentazioni sopra esposte.=

L'articolo 4.8 dell'Avviso relativo all'azione 3.1.1.2 prevede quanto segue "...le domande che hanno superato i valori soglia definiti al paragrafo 4.6 comma 2, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti istituzionali…".=

La ditta Celeste dunque, corre il rischio – anche in caso di accoglimento del ricorso – di non potere fruire del finanziamento per il possibile esaurimento delle risorse stanziate nell'azione.=

Va inoltre rilevato che il progetto per il quale la ditta Celeste ha chiesto il finanziamento è di importanza strategica per lo sviluppo industriale di questa realtà produttiva che – con sagacia e sacrifici – ha saputo ritagliarsi nel territorio nazionale un importante settore di mercato con riferimento all'elettronica applicata alle autovetture.=

La realizzazione del capannone infatti, consentirebbe di rendere maggiormente competitiva la ditta Celeste in termini di qualità e innovazione dell'offerta dei servizi ed efficienza energetica, secondo un modello di business più avanzato e al passo coi tempi.=

L'attesa della decisione della causa nel merito tuttavia, vanificherebbe gli ambiziosi obiettivi che si è posta la ditta (con il rischio peraltro che un progetto, ora innovativo, potrebbe nel futuro non esserlo più).=

A ciò si aggiunga che, nella comparazione degli interessi l'ammissione con riserva della domanda della ricorrente nelle more della definizione del merito non provocherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione, la quale sarebbe semplicemente obbligata a sottoporre l'iniziativa della ricorrente al vaglio della Commissione di valutazione per l'attribuzione dei

punteggi.=

Si chiede

l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, col conseguente annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti impugnati nella parte di interesse.=

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento del diritto alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi delle controparti vengano portati a conoscenza della ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Si producono i seguenti atti e documenti:

1.- Ricorso straordinario

2.- D.D.G. Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 17 ottobre 2018 n. 1789/8s ;

3.- Allegato al DDG 1789/8s - Elenco definitivo imprese ammissibili fino a 305;

4.- D.D.G. Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 16 novembre 2018 numero 2070/8s;

5.- Allegato al D.D.G. 2070/8s del 16 novembre 2018 – Elenco parziale istanze ammissibili fino al 305;

6.- D.D.G. Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 12 novembre 2018 numero 1986/8s;

7.- Allegato al D.D.G. 1986/8s del 12 novembre 2018 – Elenco parziale istanze ammissibili fino al 303;

8.- DDG Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 21 6 2017 numero 1395 di approvazione bando 3.1.1.2;

9.- Avviso per azione 3.1.1.2;

10 Domanda di ammissione a agevolazioni;

11.- Nota Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 6 agosto 2018;

12.- Messaggio PEC del 20 agosto 2018;

13.- Perizia giurata allegata alla PEC del 20 agosto 2018;

14.- Allegato C PEC del 20 agosto 2018 allegata alla PEC del 20 agosto 2018;

15.- Allegato D PEC del 20 agosto 2018 allegata alla PEC del 20 agosto 2018;

16 Bilancio di esercizio al 31 12 2016 allegata alla PEC del 20 agosto 2018;

17.- Ricevuta approvazione bilancio 2016 allegata alla PEC del 20 agosto 2018;

18 Verbale approvazione bilancio 2015 allegata alla PEC del 20 agosto 2018

19 Verbale approvazione bilancio 2016 allegata alla PEC del 20 agosto 2018

20 Verbale approvazione bilancio 2014 allegata alla PEC del 20 agosto 2018

21.-Verbale assemblea 29 4 2015

22 Nota Assessorato 13 9 2018;

23.- Memoria ex articolo 10 bis

24. Certificazioni mediche allegate alla memoria ex articolo 10 bis.

Catania 13 febbraio 2019

Avvocato Sebastiano Astuto *Alessandro Celeste n.q.*

3.- L'Assessorato Regionale alle Attività Produttive con atto notificato all'Avvocato domiciliatario il 16 aprile 2019 ha proposto opposizione ex articolo 10 DPR 1199/1971, chiedendo che il ricorso straordinario venga deciso in sede giurisdizionale.=

4.- Tanto premesso, la ditta CELESTE CAR ELECTRONIC TUNING S.R.L. come sopra rappresentata e difesa, intendendo insistere nel ricorso già proposto in sede straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, si costituisce col presente atto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo, richiamando e riproponendo in questa sede tutte le deduzioni in fatto e in diritto, le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana quivi trasposto, chiedendo l'annullamento, previa sospensione degli effetti di tutti gli atti impugnati nei termini indicati.=

In coerenza,

SI CHIEDE

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito previa sospensione cautelare degli effetti, annullare gli impugnati atti e provvedimenti della procedura.=

Con riserva di ulteriori deduzioni difensive, produzioni documentali e di proposizione di motivi aggiunti.=

Con vittoria di spese e compensi difensivi.=

Ai fini del DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, nella misura di euro 650,00 in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 3 e 6 bis del DPR 115/2002 è stato già versato all'atto del deposito del ricorso straordinario.=

Catania\Palermo 30 aprile 2019

Avvocato Sebastiano Astuto

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:ASTUTO SEBASTIANO
Ruolo:AVVOCATO
Data:30/04/2019 17:53:54